



CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G.Matteotti, 7 - 01016 - Tel. 0766/8491-

pec: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 108 DEL 23/06/2022

OGGETTO: FATTI DELITTUOSI DEL 7 DICEMBRE 2021. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE

L'anno **duemilaventidue** addì **ventitre** del mese di **Giugno** alle ore **10.00** presso la Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
GIULIVI Alessandro	Sindaco	SI
SERAFINI Luigi	Vice Sindaco	SI
CERASA Maurizio	Assessore	SI
RIGLIETTI Sabino Alberto	Assessore	SI
ZACCHEI Betsi	Assessore	SI
TOSONI Martina	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria**, il quale provvede alla redazione del verbale di seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **Sig. GIULIVI Alessandro**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Proposta di deliberazione predisposta dal Servizio contenzioso per l'approvazione da parte della Giunta Comunale

Premesso:

- che lo scorso 7 dicembre 2021 presso la Località Saline si consumava il grave omicidio che ha visto come vittima un professore universitario di Tarquinia dell'Unitus- Università della Tuscia, molto conosciuto in città;

- che il delitto ha sconvolto l'intera comunità cittadina per le modalità di esecuzione, tanto da essere, la nostra Città, da sempre conosciuta ed apprezzata per la sua storia, cultura, presenza di preziosi siti archeologici etruschi – Patrimonio dell'Unesco nonché per le spiagge del Lido, dal giorno dell'omicidio sotto i riflettori della cronaca "nera" dei media nazionali;

Considerato che, dall'evento infatti, è derivato un grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale soprattutto in termini di nocimento all'immagine e onorabilità per la Città di Tarquinia, per il clamore che ha suscitato la vicenda a livello locale e, ancor più a livello nazionale, tramite le cronache dei giornali e le televisioni, amplificato enormemente dai social, e comunque tali da imporre un'ineludibile tutela nelle opportune sedi;

Atteso che, per tali ragioni, in conseguenza di tale omicidio, l'immagine collettiva della Città di Tarquinia da sempre estranea a questa tipologia di reati, si ritiene gravemente lesa;

Ritenuto pertanto dover conferire un incarico legale al fine di intervenire nel conseguente procedimento penale instauratosi ai sensi dell'art. 91 c.p.p. onde tutelare gli interessi collettivi lesi dal reato ed esercitare tutti i diritti e facoltà attribuiti dalla legge al soggetto offeso e danneggiato dal reato;

Richiamati:

- principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL)es.m.i.;

- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

Considerato che:

- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che il Sindaco è "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

- secondo la Corte, «l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie», fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;

- lo Statuto di questo comune, approvato con deliberazione di Consiglio n. 55 del 25/09/2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2004, all'art. 34 lett. j) stabilisce che la Giunta «autorizza la resistenza in giudizio» dell'Ente;

Dato atto che:

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle

disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anchese non esclusiva – componentefiduciaria dellescelte,che pure deve essere tenuta in considerazione”;

- inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 “possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitu personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;

Premesso inoltre che:

l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di “contratto d’appalto”. A tale tipologia d’appalto, in quanto “escluso”, sempre secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016; in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i “principi fondamentali” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza(art. 30);

Viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 sull’affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24-10-2018, in cui al punto 3.1.3 si evidenzia che rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 del Codice dei contratti pubblici, la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale;

Considerato che:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30-05-2009 è stato approvato il Regolamento per gli incarichi legali dell’Ente rivolto a disciplinare il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni per il patrocinio legale dell’amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l’assistenza e la domiciliazione;

il suddetto Regolamento ha istituito apposito albo degli avvocati esterni, aperto ai professionisti singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso;

ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, con la deliberazione di avvio di un provvedimento di azione, disposta con atto della Giunta comunale, si individua il legale da incaricare in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell’incarico, nel rispetto del principio di rotazione e tenendo conto del foro di provenienza, delle esperienze risultanti dal curriculum e dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;

Ritenuto dover confermare l’individuazione del legale già indicato con propria precedente deliberazione n. 236 del 10.12.2021, che qui si intende integralmente richiamata, per la costituzione parte civile dell’Ente, nel procedimento penale instauratosi ai sensi dell’art. 91 c.p.p., nella persona dell’Aw. Paolo Pirani del Foro di Civitavecchia con studio in Tarquinia Via Vitelleschi n. 5 professionista specializzato ed esperto in materia, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale;

Considerato che:

-per i fatti delittuosi sopra esposti è stata emessa richiesta di rinvio a giudizio (RGNR 5347/21 e 3695/21 RG GIP) a carico di C.C. quale imputato meglio generalizzato nella detta richiesta con Udiienza fissata avanti il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia per il giorno 06.07.2022;

-è interesse del Comune costituirsi ad ogni effetto di legge parte civile nel sopra citato procedimento

(RGNR 5347/21 e 3695/21 RG GIP)

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire entro quella data la costituzione di parte civile dell'Ente;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- in ordine alle premesse di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Tarquinia a rilasciare in favore dell' Avvocato Paolo Pirani del Foro di Civitavecchia con studio legale in Tarquinia Via Vitelleschi n.5 apposita procura per l' assistenza, rappresentanza e difesa legale dell'Ente, al fine di proporre, redigere, sottoscrivere, presentare e costituirsi ad ogni effetto di legge parte civile quale parte danneggiata dal reato per la richiesta dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali (ad esempio danni di immagine) nel procedimento penale (RGNR 5347/21 e 3695/21 RG GIP) a carico di C. C. meglio generalizzato nella richiesta di rinvio a giudizio per il quale in data 06.07.2022 si terrà udienza avanti al GUP del Tribunale di Civitavecchia (Giudice dott. F. Filocamo) autorizzando e ratificando sin da ora quanto proposto e redatto dal medesimo difensore;

- di dare atto che dal conferimento del presente incarico non discendono oneri economici a carico dell'Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, all'ègato alla presente deliberazione;

Ritenuto di dover quindi deliberare in merito;

Ad unanimità di voti, legittimamente espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Valutati inoltre i motivi di urgenza, con separata e successiva votazione che, espressa per alzata di mano, ha dato esito favorevole, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 146**

Ufficio Proponente: **Ufficio Contenzioso e Contratti**

Oggetto: **FATTI DELITTUOSI DEL 7 DICEMBRE 2021. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Contenzioso e Contratti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/06/2022**

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Stefania A.M.Gaetani

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Sig. GIULIVI Alessandro

Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

dal 23/06/2022 al 08/07/2022

Il Segretario Generale

Tarquinia, 23/06/2022

Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

- X** comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno **04/07/2022**
- X** comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale

Tarquinia, 23/06/2022

Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria